



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr. Luigi CIRILLO	Presidente
dr.ssa Maria Luisa ROMANO	Consigliere
dr. Rocco LOTITO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei seguenti **giudizi per revocazione riuniti** del Registro di Segreteria, avverso la sentenza di responsabilità n. 4/2016 di questa Sezione giurisdizionale:

A) Giudizio n. 9069, su ricorso proposto da **Giuseppe Saggese** rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Saggese ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Roma alla via Cicerone n. 28, scala C, int. 3 (pec: patriziasaggese@ordineavvocatiroma.org);

ricorrente in revocazione

contro

- la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Basilicata in persona del Procuratore pro tempore;
- Comune di Melfi (CF: 8500042761) in persona del Sindaco protempore,

rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Roberto Di Tommaso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Melfi al viale Aldo Moro, n. 15 (pec: avvocato.ditommaso@pec.it);

resistenti

nonché nei confronti di:

- Tributi Italia S.p.A. (CF: 02763450109) in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario dott. Luca Voglino, con sede in Roma alla via Placido Martini, n. 1;
- Paolo Francesco Lanzoni (CF: LNZIPFR53R02D969J), residente in Genova, alla via Dodecaneso n. 14;
- Mario Ortori (CF: RTRMRA35M05F023J) residente in Recco (GE) alla via Venticinque Aprile n. 13;
- Pasquale Froio (CF: FROPQL56M02A783R), residente in Lavagna (GE) alla via Tomaso Sanguineti n. 21;
- Vito Paolo Marti (CF: MRTVPL48R28A669Q) residente in Roma alla via Guido Cora, n. 15;
- Patrizia Saggese (C.F. SGGPRZ69C57L049N) residente in Roma alla via Cicerone n. 28;

convenuti in revocazione

B) Giudizio n. 9072, su ricorso proposto dall' **Avvocato Patrizia Saggese**, rappresentata e difesa da sé medesima ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Roma alla via Cicerone n. 28, scala C, int. 3 (pec: patriziasaggese@ordineavvocatiroma.org);

ricorrente in revocazione

contro

- la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Basilicata in persona del Procuratore pro tempore;
- Comune di Melfi (CF: 8500042761) in persona del Sindaco protempore, rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Roberto Di Tommaso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Melfi al viale Aldo Moro, n. 15 (pec: avvocato.ditommaso@pec.it);

resistenti**nonché nei confronti di:**

- Tributi Italia S.p.A. (CF: 02763450109) in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario dott. Luca Voglino, con sede in Roma alla via Placido Martini, n. 1;
- Paolo Francesco Lanzoni (CF: LNZIPFR53R02D969J), residente in Genova, alla via Dodecaneso n. 14;
- Mario Ortori (CF: RTRMRA35M05F023J) residente in Recco (GE) alla via Venticinque Aprile n. 13;
- Pasquale Froio (CF: FROPQL56M02A783R), residente in Lavagna (GE) alla via Tomaso Sanguineti n. 21;
- Vito Paolo Marti (CF: MRTVPL48R28A669Q) residente in Roma alla via Guido Cora, n. 15;
- Giuseppe Saggese (CF: SGGGPP60M16L049N), residente in Roma, alla via Raffaele Issel n. 7.

convenuti in revocazione

Visti gli atti introduttivi del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti

della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 25 marzo 2025, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Consigliere relatore Rocco Lotito, l'avv. Patrizia Saggese per i ricorrenti, l'avv. Roberto Di Tommaso per il comune di Melfi nonché il Pubblico Ministero nella persona del dott. Andrea Luberti che concludevano come in atti;

premessi in

FATTO

1. Con **ricorsi del 21/4/2024** iscritti ai nn. 9069 e 9072, Giuseppe Saggese e Patrizia Saggese chiedevano la revocazione, ex art. 202, lett. d) c.g.c., della Sentenza n. 4/2016 di questa Sezione giurisdizionale, con la quale il primo ricorrente era stato condannato, in via principale e solidale con Tributi Italia S.p.A. (della quale era amministratore di fatto), al risarcimento del danno di € 1.255.546,21 in favore del comune di Melfi, e contestualmente la seconda ricorrente ed altri convenuti (amministratori di diritto di Tributi Italia S.p.A.) erano stati condannati, in via sussidiaria e solidale, a risarcire la predetta amministrazione comunale fino alla concorrenza di € 750.000,00, da dividersi in parti uguali tra essi, oltre a rivalutazione monetaria ed accessori come per legge, in ragione della responsabilità, in quella sede accertata, nella determinazione del danno erariale derivante da omessi plurimi riversamenti nelle casse erariali di tributi comunali da parte di Tributi Italia S.p.A., titolare della relativa concessione alla riscossione.

Nei ricorsi introduttivi si precisava, tra l'altro, quanto segue.

1.1. La **sentenza impugnata (n.4/2016)** correlava la responsabilità degli amministratori di diritto alla mancata adeguata vigilanza e a titolo di colpa

grave, mentre la qualità di amministratore di fatto di Tributi Italia S.p.A. di Giuseppe Saggese e la sua responsabilità venivano impropriamente ed esclusivamente fondate sulle indagini effettuate dalla G.d.F., Nucleo Polizia Tributaria di Genova, e compendiate nel rapporto prot. n. 0124919/13 del 14/6/2013, senza che né la Procura né la Corte adita avessero svolto *«...autonome indagini o una minima attività di riscontro dei contenuti della relazione della G.d.F.; al contrario la condanna per il risarcimento del danno erariale è stata emessa sulla base della mera adesione al costruito della Guardia di Finanza e alle dichiarazioni dei soggetti ...»* richiamate nell'atto.

1.2. Con un **precedente ricorso per revocazione** depositato il 30/04/2019, Patrizia Saggese, ex Amministratore di Tributi Italia S.p.A., chiedeva di revocare e riformare la predetta sentenza n. 4/2016 ex art. 202 lett. d) e g) c.g.c., visto che gli esiti dei contenziosi sviluppatisi dalla vicenda (in sede contabile, tributaria, civile e penale) offrivano esiti contrastanti e incompatibili con la ricostruzione operata dalla G.d.F..

1.2.1. In particolare, con riferimento al ***motivo di cui alla lett. d)*** del suindicato articolo, il “*documento decisivo che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario*” era costituito dall'*Ordinanza emessa il 27 febbraio 2019 dal Tribunale di Taranto* (a seguito di ricorso di Patrizia Saggese, in proprio e quale ex amministratrice unica di Tributi Italia). Con tale provvedimento, con cui venivano sottoposti a *sequestro conservativo beni dei signori Ortori Elio e Grillo Licia Adele*, si specificava, quanto al *fumus*, che la ricorrente aveva «... ***dedotto circostanze e prodotto documenti che costituiscono significativi indizi circa l'esistenza del credito azionato...***», risultando, in particolare, comprovato che la Socca spa in data 28

dicembre 2000 aveva ceduto alla Publicconsult (poi Tributi Italia) spa la propria azienda e, quindi, tutti i rapporti contrattuali alla stessa riconducibili, compresi tutti gli incassi ed incrementi patrimoniali verificatisi a far data dalla sottoscrizione della predetta scrittura.

Nel procedimento cautelare la Saggese evidenziava come tali somme fossero state oggetto di condotte distrattive, se non fraudolente, poste in essere da Elio Ortori e da sua moglie Licia Adele Grillo nelle loro rispettive qualità di Presidente del Collegio sindacale e di Liquidatrice di Socea S.p.A. e - a supporto del corredo probatorio - depositava la *Sentenza del Tribunale penale di Bergamo 26 maggio 2008, n. 688*, con la quale Elio Ortori era stato condannato, con l'aggravante speciale della recidiva, per falsa fatturazione (l'acquisizione di tale ultima sentenza era il frutto di indagini investigative che stavano compiendo i difensori di Giuseppe Saggese in sede penale).

1.2.2. Con riferimento al ***motivo di cui alla lett. g)*** dell'art. 202, primo comma, c.g.c., si invocava come motivo di revocazione una *contraria sentenza con autorità di cosa giudicata*, individuata nella pronuncia n. 19/2018 di questa Sezione, che aveva diversamente valutato le responsabilità con riferimento al rapporto di concessione con il comune di Montalbano Jonico.

1.2.3. Peraltro, questo precedente ricorso per revocazione veniva ***rigettato*** da questa Sezione (cfr. ***sentenza n. 47/2020***) sulla base delle considerazioni in diritto che si trascrivevano.

1.3. In punto di diritto, i **motivi posti a base dei ricorsi introduttivi riuniti nel presente giudizio** venivano ricondotti alla lett. d) dell'art. 202 c.g.c., nei sensi che seguono.

1.3.1. Le citate malversazioni e indebite appropriazioni in danno di Tributi Italia

S.p.A., solo delineate nella predetta Ordinanza di sequestro conservativo del Tribunale sopra citata, dovrebbero ritenersi definitivamente accertate con la ***sentenza 21 febbraio 2024, n. 549 del Tribunale di Taranto*** in quanto, come emerso dalle disposte consulenze tecniche d'ufficio, successivamente alla cessione alla Publicconsult (poi Tributi Italia) s.p.a. della Socea s.p.a., erano stati eseguiti versamenti in favore di quest'ultima per un totale di € 3.219.308,50, che non erano stati rimessi alla cessionaria, così discendendo un obbligo risarcitorio ex art. 2043 c.c. di pari importo a carico di Ortori Elio e di Grillo Licia Adele, ritenuti responsabili del mancato riversamento.

Secondo la ricorrente, quanto così accertato «... *non consente più di ricondurre la responsabilità del debito insorto nei confronti del Comune di Melfi a Giuseppe Saggese quale asserito amministratore di fatto, perché chi, attraverso condotte illecite gestiva bilanci e contabilità di Tributi Italia S.p.A. e di tutte le sue partecipate, per sua stessa ammissione, era Elio Ortori, il quale offriva il proprio ufficio al padre, Mario Ortori, altro grande accusatore di Giuseppe Saggese e Amministratore di diritto di Tributi Italia S.p.A. dal 2000 al luglio 2008, il quale, poverino (sic!), non aveva nemmeno un ufficio e si poggiava nella stanza del figlio, ovvero la vera stanza dei bottoni, quella in cui si creavano fatture false e malversazioni*».

Inoltre, sempre secondo la ricorrente, la sentenza costituisce «...***certamente il documento nuovo, ma i fatti ivi accertati e i relativi documenti a supporto probatorio, quali gli estratti dei conti corrente di Socea S.p.A., sui quali il CTU di Taranto ha compiuto i conteggi delle indebite appropriazioni dei coniugi Ortori, erano preesistenti alla sentenza di cui si chiede la revocazione ...***»; le malversazioni accertate dal Giudice di Taranto «... ***spezzano il nesso causale***

tra l'asserita e del tutto indimostrata qualità di amministratore di fatto e la condotta di Giuseppe Saggese, e l'omesso versamento al Comune di Melfi € 1.255.546,21».

In conclusione, tale documento nuovo, costituito dalla Sentenza del Tribunale di Taranto, «...accerta fatti, condotte e documenti preesistenti (cfr. *All.ti cit. 11 e 14*) alla Sentenza di cui si chiede la revocazione, **fatti, condotte e documenti che il ricorrente non ha potuto provare nel giudizio che ha portato alla sua condanna in sede contabile, perché non poteva, in quanto: a) non gestiva l'azienda e non accedeva alla documentazione bancaria e contabile; 2) il tutto era occultato dalle condotte fraudolente di chi, occupandosi di contabilità, bilanci e amministrazione, aveva l'esperienza criminale per occultare tutto al fine di non essere scoperto**».

Quanto innanzi dedotto e documentato costituirebbe quel «...costrutto ragionativo che, contestando l'impianto motivazionale del primo giudice, si proponga [e si propone – n.d.r.] come alternativo, ed incompatibile, con quello. (Corte dei conti, SS.RR. 29/8/2000, n. 7)»: e quindi valido motivo di revocazione della sentenza impugnata.

1.3.2. Nei ricorsi si richiamavano, inoltre, *sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di Genova, di primo e secondo grado*, che avevano sconfessato il costrutto della GdF posto a base della sentenza di cui si chiedeva la revocazione, alle quali doveva aggiungersi anche la sentenza del Giudice Penale (che aveva «...pronunciato la **prescrizione** di tutti i reati, ma **non una qualunque prescrizione, ma una prescrizione la cui peculiarità è essere intervenuta quando il dibattimento, aperto solo sul piano formale, non aveva nemmeno avviato il contraddittorio per la formazione della prova**»), pur appellata dalla

Procura della Repubblica e dall'Amministrazione straordinaria di Tributi Italia S.p.A..

1.3.3. Infine, si contestava che anche altre Magistrature, in sede tributaria, civile e contabile, «... hanno accertato che Giuseppe Saggese non era l'amministratore di fatto di Tributi Italia S.p.A., ruolo che evidenti e gravi indizi, anzi prove, attribuiscono a Elio Ortori».

2. In data 23/9/2024 veniva depositata **costituzione in giudizio del Comune di Melfi**, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Tommaso, che chiedeva il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e/o infondato, nonché coperto da giudicato costituito dalla Sentenza di questa Sezione n. 47/2020, tra l'altro evidenziando che nulla era stato allegato né dimostrato in ordine al fatto che uno o più documenti decisivi fossero stati rinvenuti successivamente alla sentenza di condanna e che la mancata produzione in giudizio degli stessi fosse da attribuire a causa di forza maggiore o a fatto dell'avversario.

3. Con le **conclusioni della Procura regionale** depositate il 14/10/2024 si chiedeva il rigetto del ricorso perché inammissibile – e ciò sia perché tardivo e proposto avverso una sentenza già oggetto di un giudizio di revocazione, sia per insussistenza dei presupposti, non dimostrati da parte attorea – e perché infondato in fatto e in diritto.

4. Con **ordinanza pronunciata nell'udienza del 15/10/2024** questa Sezione Giurisdizionale, per quanto d'interesse dei giudizi qui riuniti: rilevata la ritualità delle notificazioni degli atti introduttivi dei giudizi e dei pedissequi decreti presidenziali di fissazione d'udienza (oltre che alla Procura presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata ed al Comune di Melfi) a Tributi Italia, a Ortori Mario, a Marti Vito Paolo, dichiarava la contumacia ex

artt. 204 co. 2 e 93 c.g.c. di questi tre convenuti, non costituiti; rilevata la nullità della notificazione ai convenuti Froio Pasquale, Lanzoni Paolo Francesco, Saggese Giuseppe, in quanto effettuata oltre un anno dalla sentenza impugnata presso i difensori costituiti, anziché personalmente alle parti, ordinava di rinnovare agli stessi la notificazione dei ricorsi in revocazione, dei pedissequi decreti di fissazione udienza e della stessa ordinanza; rinviava la discussione dei giudizi alla data del 18 febbraio 2025.

In data 2/12/2024 parte ricorrente provvedeva a depositare in giudizio prova dell'espletamento degli adempimenti richiesti.

5. In data 17/2/2025 l'avv. Patrizia Saggese depositava nel proprio interesse un **atto di costituzione nel giudizio n. 9069** e nell'interesse di Giuseppe Saggese **atto di costituzione nel giudizio n. 9072** richiamando e facendo proprie le difese e le domande dei relativi ricorsi introduttivi e concludendo per la revoca, ex art. 202, lett. d), c.g.c., della sentenza n. 4/2016 di questa Sezione, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

6. Con **ordinanza a verbale del 18/2/2025**, sentite le parti, attesa l'identità dell'oggetto, veniva disposta la riunione dei giudizi n. 9069 e n. 9072, entrambi proposti per la revocazione della sentenza n. 4/2016 (cfr. art. 184, primo comma, c.g.c.), e la trattazione veniva rinviata su richiesta del Pubblico Ministero.

7. La Procura Regionale depositava **memoria del 19/2/2025** con la quale eccepiva l'inammissibilità e tardività degli atti di costituzione depositati il 17.2.2025, che avrebbero confermato l'intento «...di riproporre un giudizio di revocazione già respinto attraverso un diverso ricorrente cointeressato», ribadendo che il ricorso introduttivo doveva ritenersi inammissibile, per difetto dei presupposti, e in ogni caso infondato, insisteva per il rigetto dello stesso.

7. In data 19 marzo 2025 l'avv. Patrizia Saggese depositava copia del **certificato di attestazione del passaggio in giudicato** della sentenza n. 549/2024 del Tribunale di Taranto.

8. All' **odierna pubblica udienza** l'avv. Patrizia Saggese, l'avv. Roberto Di Tommaso e il P.M., precisate le rispettive posizioni in merito all'eccezione tardività degli atti di costituzione depositati il 17/2/2025, illustravano ulteriormente e specificavano gli argomenti svolti negli atti precedentemente depositati, confermando le conclusioni ivi rassegnate. Quindi il giudizio passava in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a valutare la sussistenza ritenuta sussistenza dei requisiti di cui alla lettera d) dell'art. 202 c.g.c. quale presupposto, nella c.d. "fase rescindente", dell'ammissibilità della reclamata misura.

2. In via pregiudiziale devono essere dichiarate inammissibili le domande proposte con le costituzioni dell'avv. Patrizia Saggese nel giudizio n. 9069 e di Giuseppe Saggese nel giudizio n. 9072 depositate in data 17/2/2025.

Si osserva, infatti, che, pur essendo consentita (come eccepito in sede di discussione dall'Avv. Saggese) la costituzione del convenuto sino all'udienza di discussione (comb. disp. artt. 7 e 93 c.g.c.), nella fattispecie gli atti di costituzione dei Saggese non hanno la funzione di difesa del convenuto in sede di impugnazione, bensì quella di proporre impugnazioni incidentali avverso la medesima sentenza, come emerge dalle conclusioni di tali atti, che fanno proprie le domande formulate con l'impugnazione principale.

Risulta però evidente che, avendo Giuseppe Saggese, con ricorso introduttivo del giudizio 9069, e Patrizia Saggese, con ricorso introduttivo del giudizio 9072,

già impugnato la sentenza n. 4/2016, l'ulteriore impugnazione risulta inammissibile da un lato per tardività e omessa notifica dell'impugnazione incidentale (artt. 184 commi 3 e 4 c.g.c.) dall'altro per difetto di interesse a tale impugnazione.

3. Passando alla disamina dell'ammissibilità dell'impugnazione principale, i ricorrenti rappresentano, a sostegno delle proprie ragioni, che, a seguito della sentenza n. 4/2016, in questa sede impugnata, sarebbero stati rinvenuti documenti che nel relativo giudizio non avrebbero potuto produrre per causa agli stessi non imputabile e che sarebbero stati decisivi per la formazione di un diverso convincimento nel giudizio che ha avuto esito nella sentenza di cui si invoca la revocazione.

Il principale documento, ritenuto decisivo, è stato individuato nella sentenza 21 febbraio 2024, n. 549 del Tribunale di Taranto che – con riferimento a proventi ed incrementi patrimoniali verificatisi in capo a Socea s.p.a., che, per effetto del trasferimento della relativa azienda a Publicconsult, poi Tributi Italia, s.p.a., avrebbero dovuto essere da quest'ultima incassati o alla stessa trasferiti – ha accertato l'attività distrattiva posta in essere da Licia Grillo e Elio Ortori (rispettivamente liquidatore e presidente del Collegio Sindacale della Socea).

Per ovviare al fatto che tale sentenza è successiva a quella di cui si chiede la revocazione, i ricorrenti hanno tra l'altro cercato di sussumere nel *genus* di nuovo documento decisivo anche la preesistente documentazione bancaria e contabile di Socea, utilizzata dal CTU di Taranto per la quantificazione delle somme sottratte, e il verbale assembleare con il quale la predetta società è stata posta in Liquidazione (che sarebbe da ritenersi falso sulla base della dichiarazione di una socia di Socea, raccolta dall'avv. Patrizia Saggese).

Il Collegio non ritiene che sussistano i presupposti del gravame tipizzati nella lettera d) dell'art. 202, comma 1, c.g.c., per i motivi seguenti.

3.1. Anzitutto, il requisito previsto da tale disposizione, come si è detto, è stato dai ricorrenti individuato nella sentenza del Tribunale di Taranto n. 549 del 21 febbraio 2024, e negli atti nel relativo procedimento esaminati; tale sentenza si pone a conclusione di un procedimento già esitato nell'ordinanza di sequestro conservativo, emessa dallo stesso Tribunale il 27 febbraio 2019 e che aveva mosso il ricorso per revocazione, proposto da Patrizia Saggese, già dichiarato inammissibile da questa Sezione con la sentenza n. 47/2020.

È di tutta evidenza, *prima facie*, che non può in questa sede rilevare come “documento” il giudizio espresso dal predetto provvedimento del Giudice civile, essendo intervenuto *inter alios*, ma gli accertamenti di fatto compiuti sulla base degli elementi probatori ivi acquisiti, ovvero i “documenti” ivi prodotti, dei quali occorrerebbe vagliare l'ammissibilità.

3.2. Tanto premesso, non si può revocare in dubbio che, in disparte le problematiche in tema di decorrenza dei termini, di cui *infra*, avverso la sentenza ora impugnata, da parte di Patrizia Saggese, è stato proposto un precedente ricorso per revocazione per gli stessi sostanziali motivi, sostenuto dagli stessi elementi di fatto, che, di per sé, determina la inammissibile richiesta di un *bis in idem* da parte della predetta ricorrente in uno dei giudizi qui riuniti (cfr. art. 206, comma 2, c.g.c.).

3.3. Oltre alle precedenti (già dirimenti) constatazioni, si osserva che la predetta sentenza del Giudice civile non potrebbe (di per sé) in questa sede valere a sostegno dell'impugnazione, e ciò in quanto sopravvenuta rispetto alla decisione censurata. Il motivo di revocazione in questione presuppone, infatti,

che un documento preesistente alla sentenza impugnata, che la parte non abbia potuto produrre nel relativo procedimento per causa di forza maggiore o fatto dell'avversario, sia stato rinvenuto solo successivamente alla sentenza, e quindi non può essere utilmente invocato con riferimento a documento formato dopo la decisione (cfr. C.d.c., Sez. II Giur. App., sent. n. 633/2022, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Patrizia Saggese in analoga vicenda relativa a Tributi Italia; in tale sentenza si è richiamata la giurisprudenza di legittimità che «... *ha avuto modo di affermare che, poiché il documento recuperato deve essere preesistente alla decisione impugnata, “è irrilevante che il documento faccia riferimento a fatti antecedenti alla sentenza stessa e sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione: ne consegue che detta ipotesi di revocazione non può essere utilmente invocata facendo riferimento ad un documento formato dopo la decisione”* (Cass. n. 3362 del 2015; n. 40895 del 2021)»).

3.4. Della documentazione, poi, che ha supportato il Tribunale di Taranto nella risoluzione della *quaestio facti*, in effetti preesistente alla decisione ora impugnata, non è allegata né provata (come da relativo onere incombente sulla parte istante) la relativa data di scoperta né l'impossibilità del relativo deposito, rilevanti ai fini della tempestività ed ammissibilità del ricorso.

Dalla produzione agli atti, al contrario, emergono elementi tali da avvalorare il fatto che l'acquisizione della nuova documentazione da parte dei ricorrenti è sicuramente di lunga data. Sul punto si osserva, infatti:

- che detta sentenza del Giudice civile ha, in diritto, «...*rilevato il ruolo concretamente ed effettivamente svolto dall'Ortori come emergente dalle allegazioni di parte attrice e dalla documentazione prodotta*»;

- che a pag. 9 dei ricorsi introduttivi si è detto che *«A suffragio del supporto probatorio nanti al Tribunale civile di Taranto e all'Ecc.ma Corte in intestazione Saggese Patrizia depositava la Sentenza del Tribunale penale di Bergamo 26 maggio 2008, n. 688 (cfr. All. n. 7), con la quale Elio Ortori era stato condannato, con l'aggravante speciale della recidiva, per falsa fatturazione»* e che *«L'acquisizione di tale ultima sentenza era il frutto di indagini investigative che i difensori di Giuseppe Saggese in sede penale stavano compiendo, a fronte della circostanza che quest'ultimo viveva, perché tali erano, quali del tutto farneticanti e incomprensibili le accuse che l'Elio Ortori gli muoveva, che, seppure potevano essere giustificate dal maldestro tentativo di allontanare da sé eventuali responsabilità, dall'altro avevano un contenuto di gratuita gravità»*;
- che nell'ordinanza di Taranto del 27/2/2019 è detto, quanto al *fumus*, che la ricorrente Patrizia Saggese aveva *«...dedotto circostanze e prodotto documenti che costituiscono significativi indizi circa l'esistenza del credito azionato»*;
- che, nel precedente ricorso per revocazione del 28/4/2019 di Patrizia Saggese (esitato nella sentenza di inammissibilità n. 47/2020 di questa Sezione), con riferimento al fatto che sui conti correnti di Socea S.p.A. fossero state movimentate *«... somme che dal 28 dicembre 2000 dovevano andare su conti di Tributi Italia S.p.A.»*, si è evidenziato che *«...questa è la realtà emersa solamente con riferimento a due conti correnti che l'odierna ricorrente è riuscita a rintracciare e dei quali ha potuto produrre gli estratti conto ..., ma, vista la volontà distrattiva degli autori, si sarà replicata sugli altri conti correnti che erano intestati a Socea S.p.A. e che l'odierna ricorrente ancora sta reperendo e in parte ha già reperito grazie all'Ordinanza del Tribunale civile*

di Taranto)». Nello stesso ricorso si è evidenziato, tra l'altro: che «...*Elio Ortori quando è stato ascoltato era recidivo per reati fiscali legati a falsa fatturazione, come accertato con **sentenza definitiva del Tribunale di Bergamo...***», di cui si riportavano stralci e che si produceva in quel giudizio; che la ricorrente, «...*grazie alle indagini difensive condotte dai difensori penali della Signora Maria Grazia Schenone e Giuseppe Saggese, ha scoperto un'azienda nell'azienda*»; che «*I Giudici contabili della Sicilia, sì come quelli Tributarî di Genova sono stati destinatari, nel corso dei diversi giudizi, delle **prove che piano piano si acquisivano in sede di indagini difensiva, prove che non è stato possibile riversare in sede di giudizio di revocazione perché, visti i circoscritti presupposti entro i quali può essere adito il giudizio di revocazione contabile, si attendeva che quanto era stato acquisito dall'odierna ricorrente potesse essere consacrato in un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, come poi è avvenuto con l'Ordinanza del Tribunale di Taranto, che si è pronunciato appunto il 29 febbraio 2019, a due anni di distanza dalla proposizione della domanda, risalente al 2017, dopo, peraltro aver espletato CTU***» (**enfasi aggiunte nelle predette citazioni**).

Orbene, da quanto sopra esposto deriva, in primo luogo, che dalla mancanza, da parte attorea, di prova della scoperta di tali documenti (ritenuti decisivi) dopo la sentenza di cui si chiede la revocazione, discende sicuramente l'inammissibilità del relativo ricorso.

Non è chi non veda, poi, da quanto sopra evidenziato, che la scoperta e il recupero di tale documentazione risale sicuramente a data di molto anteriore ai sessanta giorni costituenti, ai sensi dell'art. 178, primo e secondo comma, c.g.c., il termine perentorio per la proposizione della revocazione, che pertanto risulta

inequivocabilmente tardiva. Né, all'uopo, potrebbe utilmente essere considerata l'acquisizione della sentenza n. 549 del 21 febbraio 2024 che, come si è detto, in disparte la problematica della sua assimilabilità alla tipologia di documenti previsti dall'art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c., è sicuramente sopravvenuta al provvedimento giurisdizionale di cui si è chiesto la revocazione.

3.5. Deve, peraltro, per completezza, essere evidenziato che i documenti in questa sede invocati a motivo ex art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c., non risultano nemmeno offrire decisivi argomenti controfattuali determinanti diversa valutazione della vicenda per cui è causa, ovvero mancano del requisito della "decisività" imposto dalla legge.

Sul punto si osserva che, in disparte le testimonianze di Elio e Mario Ortori, nella sentenza impugnata sono state considerate rilevanti le deposizioni di:

- Laura Limido, legale rappresentante della IFE Srl, che, con riferimento ad alcuni contratti intervenuti con la Tributi Italia, ha riferito del ruolo di preminenza di Giuseppe Saggese nella predisposizione delle condizioni contrattuali e nel sovrintendere l'andamento del settore di competenza della Tributi Italia. Nella sentenza impugnata si è, altresì, sottolineato che la IFE era società priva di idonea struttura per rendere le prestazioni promesse nei contratti di consulenza e di sviluppo business sottoscritti, in quanto aveva solo cinque dipendenti operanti in mansioni estranee all'oggetto sociale e non coinvolti nelle consulenze, così da avvalorare la verosimiglianza dell'ipotesi che tali contratti, altro non fossero, «... *che lo strumento attraverso cui il Saggese si appropriava indebitamente del denaro della cassa di TRIBUTI Italia*». La Limido, ancora, relativamente alla vicenda dell'acquisto della GESTOR, ha dichiarato che le trattative erano state «... *condotte da Giuseppe Saggese che le ha poi sottoposto*

il relativo contratto solo per la sottoscrizione»;

- Oriana Dondero, dipendente della Tributi Italia, che ha riferito di essere stata incaricata da Giuseppe Saggese di curare l'unificazione delle procedure contabili delle società appartenenti al Gruppo, tra le quali la GESTOR appena acquistata (che peraltro evidenziava una posizione debitoria gravissima). Attraverso il contratto promosso e gestito da Saggese, l'IFE, sostanzialmente dallo stesso controllata tramite gli amministratori a lui succubi, ha percepito da Tributi Italia un compenso di € 2.500.000,00 oltre IVA;

- Maria Grazia Schenone, segretaria personale di Giuseppe Saggese, che ha dichiarato di aver ricevuto da quest'ultimo disposizioni di prelevare quotidianamente dalla cassa di Tributi Italia importi di € 10.000,00, e di conservarli nella cassaforte del Saggese della quale, insieme a quest'ultimo, la stessa segretaria aveva copia delle chiavi.

Anche da tutti gli elementi tratti da tali deposizioni, oltre che dalla documentazione versata agli atti del processo, il Giudice della sentenza impugnata ha potuto concludere come emergesse «... *palesamente che Giuseppe Saggese fosse il dominus effettivo e gestore di fatto delle società summenzionate, e, per quanto qui più specificamente interessa, della TRIBUTI Italia S.p.A.*».

Deve, pertanto, confermarsi quanto già indicato da questa Sezione con la sentenza n. 47/2020, in ordine al fatto che «...*la decisività dei “nuovi documenti” debba essere valutata e confrontata con l'iter logico ed argomentativo utilizzato nella decisione impugnata, non essendo ammissibile, per dimostrare la supposta rilevanza dei “nuovi documenti scoperti successivamente senza colpa”, elaborare un costruito ragionativo che,*

contestando l'impianto motivazionale del primo giudice, si proponga come alternativo, ed incompatibile, con quello (Corte dei conti, SS.RR. 29/8/2000, n.7)»; si deve, in altre parole, «...valutare “la decisività” del nuovo, o dei nuovi, documenti alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata “in parte qua”, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, accertato come ipoteticamente efficace il “documento nuovo” nel contesto fattuale probatorio offerto al giudice della prima sentenza, privi la stessa della sua base logico-giuridica, compromettendone la solidità».

Ciò anche nel caso all'odierno esame non si verifica, in quanto anche l'avvenuto accertamento di indebite appropriazioni di denaro pubblico in danno di Tributi Italia S.p.A. non appare elidere la responsabilità di Giuseppe Saggese, e non dimostra *ex se* né che lo stesso non fosse l'amministratore di fatto di tale società, né che (come preteso negli atti introduttivi) il vero amministratore di fatto fosse Elio Ortori, né tantomeno che questi abbia posto in essere attività (svolte per la stessa società e per quelle da questa partecipate) che possano interrompere il nesso di causalità tra le condotte del Saggese e gli omessi versamenti al comune di Melfi.

Con riferimento ad analoga vicenda – nella quale Patrizia e Giuseppe Saggese, invocando la stessa ordinanza di sequestro conservativo emessa il 27 febbraio 2019 dal Tribunale di Taranto, avevano impugnato per revocazione la sentenza n. 49/2018 della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, che aveva confermato la sentenza di primo grado n. 45/2015 di questa Sezione – il Giudice ha ritenuto che i documenti prodotti non fossero «... *decisivi ai fini di una diversa valutazione dei fatti di causa, in quanto, la decisività del documento per la proponibilità della domanda di revocazione ex art. 202 comma 1, lett. d) del*

Codice di giustizia contabile [idem: art. 395 comma 1, n. 3 del cpc], postula che esso sia idoneo, mediante la prova diretta dei fatti di causa, a provocare una statuizione diversa, ossia che il giudice della sentenza revocanda avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto ove ne avesse avuto conoscenza», negando siffatta decisività nella fattispecie «... in quanto la documentazione allegata al ricorso offre semmai semplici elementi indiziari, utilizzabili per dimostrare i fatti di causa esclusivamente nel concorso con altri dati...» (cfr. C.d.c., Sez. I Giur. App., sent. n. 216/2020). In altro analogo caso, sempre riguardante la medesima ordinanza del Tribunale di Taranto, non sono stati ritenuti decisivi i documenti sui quali la stessa si era fondata, visto che l'azione risarcitoria in quella sede proposta non avrebbe chiarito «...i rapporti di cui è condanna, ovvero sia l'omesso riversamento dei tributi riscossi da parte della società Tributi Italia S.p.A....» e che anche se l'azione innanzi al Giudice civile si fosse dimostrata fondata, non sarebbe stata, nondimeno, «...decisiva al fine di elidere l'obbligo di riversamento da parte della società concessionaria della riscossione e del suo amministratore di fatto» (C.d.c., Sez. I Giur. App., sent. n. 282/2019).

3.6. Si osserva, altresì, che buona parte dei motivi di impugnazione si basano sul fatto che Giuseppe Saggese sarebbe stato riconosciuto “impropriamente” amministratore di fatto di Tributi Italia S.p.A. da parte del giudice della sentenza ora impugnata, sulla base dell'acritica adesione ai contenuti delle indagini svolte dalla G.d.F. di Genova ed esitate nel rapporto prot. n. 0124919/13 del 14/6/2013. Orbene, la valutazione del compendio probatorio scaturente dalle indagini della GdF è stata effettuata dal Giudice della sentenza di cui si è chiesta la revocazione secondo il suo prudente apprezzamento (art. 95, comma 3, c.g.c.)

e, in definitiva, il provvedimento invocato in questa sede appare teso a rimediare non ad un errore di percezione del predetto Giudice, ma ad un suo errore di valutazione, censurabile solo in appello.

Deve, infatti, *«...ritenersi inammissibile il ricorso per revocazione tendente a una nuova pronuncia nel merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 206 c.g.c., posto che l'impugnazione non potrebbe tradursi in una ulteriore revisio prioris instantiae (effetto tipico della fase di appello), introducendo un grado di giudizio aggiuntivo, non contemplato in questi termini dall'ordinamento processuale contabile»* (C.d.c., Sez. I Giur. App., sent. n. 191/2024).

3.7. Non sono, infine, utilmente invocabili sentenze del giudice contabile o di altre giurisdizioni che, nella loro autonomia di giudizio, hanno diversamente valutato le responsabilità di soggetti coinvolti nella vicenda all'odierno esame e che non hanno effettuato alcun accertamento radicalmente incompatibile con quello compiuto nel presente giudizio.

4. Conseguentemente, alla luce della complessiva ricostruzione come sopra effettuata, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi dell'art.31 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte, così decide:

- a) dichiara inammissibili i ricorsi;
- b) condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giustizia, liquidate come da nota segretariale a margine alla presente sentenza;
- c) condanna Giuseppe Saggese al pagamento, in favore del comune di Melfi,

delle spese di lite per il giudizio n. 9069, che si liquidano in € 7.500,00, oltre IVA e CPA come per legge;

d) condanna Patrizia Saggese al pagamento, in favore del Comune di Melfi, delle spese di lite per il giudizio n. 9072, che si liquidano in € 6.000,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 25 marzo 2025.

L'estensore

Il Presidente

f.to digitalmente

f.to digitalmente

(Rocco LOTITO)

(Luigi CIRILLO)

Depositata in Segreteria in data 14 maggio 2025

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE